VITTORIO EMANUELE II.

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme

ECC. ECC. ECC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri abbiamo ordinato ed ordiniamo la presentazione alle Camere del seguente progetto di legge.

Articolo unico

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla Convenzione postale conchiusa tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena e firmata in Torino li sette Dicembre 1854. ed in Modena li 18. Dicembre stesso anno.

Dat. in Torino addì 31. Gen.ro 1855.

Vittorio Emanuele

288

Registrato al Ministero per gli Affari Esteri a Carte 188. Reg.to X X atti Pubblici

Giuseppe Grosso

C 1

N° 133.
Comunicata del 3. Gennaio 1849.

Relazione alla Camera dei Deputati

Convenzione Postale con Modena

Una Convenzione Postale venne testè conchiusa fra il Governo di S. M. e quello Ducale di Modena, ed è ben con lieto animo ch'io a Voi l'annunzio, o Signori, come felice risultato delle cure che il Governo s'impose per rendere il cambio delle corrispondenze sempre più facile e spedito e portare quei migliori vantaggi che da questo importante ramo di servizio si ha ragione di desiderare.

I rapporti postali finqui vigenti tra lo Stato Sardo ed il Ducato di Modena non erano determinati da una Convenzione formale, ma da semplici note ministeriali, le quali, nell'anno 1839 elevando le tasse e mantenendo l'affrancamento obbligatorio preventivo almeno alla frontiera dei rispettivi Stati, introdussero solo la facoltà di affrancare le corrispondenze fino a destino restrettivamente alla sola meno elevata tassa.

Quest'obbligo d'affrancamento preventivo, ora mai abolito verso tutti gli Stati d'Europa, apporta grave incaglio all'avvio delle corrispondenze, dacchè, per inscienza o per obblio trascurandosi l'affrancatura le lettere rimangono giacenti nell'ufficio Postale; l'elevatezza delle tasse poi è d'impedimento allo sviluppo epistolare che i moderni costumi addimandano come voi di leggieri rileverete dalle breve notizie che ho l'onore d'esporvi intorno agli attuali diritti di Posta sulle lettere dar e pel Ducato di Modena.

La tassa d'una lettera semplice diretta da Torino a Massa od a Modena quando affrancata, se per la via di Parzana è di centesimi 75, se per altro stradale di cent.mi 20, e così una lettera che parte da Massa o da Modena per Torino viene gravata della tassa di £ 1, 05 passando a Parzana o di centesimi 25 nell'affrancamento obbligatorio ad altra frontiera; oltre il diritto di transito attraverso al Ducato di Parma di centesimi 60 per ogni 30 grammi peso netto.

L'importare delle tasse delle quali le

Amministrazioni Postali dei due Governi debbono tenersi uno scambievole conto è di Lire una da pagarsi dal Governo Parmense all'Estense per ogni peso di 30 grammi di lettere affrancate ne' Regii Stati, o di £ 2, 50 cmi sugli affrancamenti fattisi negli Stati Estensi che il Governo di Modena stoglia alla Sardegna.

Col nuovo Trattato Postale l'affrancamento fu stabilito facoltativo per ogni qualsiasi strada le lettere siano avviate e la tassa, grandemente diminuita, fu resa uniforme in centesimi 40 nell'uno e nell'altro Stato tanto in tassa quanto in affrancamento. Si fa eccezione per le lettere che non percorreranno una distanza oltre i 30 Kilometri in linea retta per le quali si è fissata la tassa di cent.mi 20.

La partizione delle tasse fra i due Governi viene ad essere di centimi 10 per l'Amministrazione Postale Estense e di centesimi 30 per l'Amministrazione Parmense, questa assumendosi l'obbligo di pagare al Governo Parmense il diritto di transito.

La tassa per gli stampati

pei Giornali e per altre opere periodi=
=che fu ridotta da centesimi 10 per foglio
a centesimi 5 tutto compreso, ma questa
facilitazione, come di consueto, non
ha luogo se non mediante affran=
=camento all'atto d'impostazione.

Come venne praticato in altre Conven=
=zioni Postali anche in questa al sistema
di trasmissione delle corrispondenze a peso
fu sostituita la trasmissione per capo
che assicura meglio la contabilità nel
cambio delle corrispondenze Estere e fu
ammessa la facoltà del transito in
sbieghi chiusi per gli Stati al di là del
Ducato di Modena che si durò
mezzo in un avvenire più Conturno di
fare piego diretto per Bologna passando
nei Ducati, per dove oggidì le corris=
=pondenze non si transitano che
sciolte.

Tale è la Convenzione che
d'ordine di S. M. si sottoporne alla vostra
disamina, o Signori, io ho fiducia
che la medesima sarà per incontrare
il vostro gradimento non essendosi mu=
=tate le basi sulle quali già aveste
ad esprimere favorevole il voto

e che perciò non dubiterete di appro=
=vare l'articolo di legge pel quale
si autorizza il Governo del Re a porla
in esecuzione, solo mi è d'uopo chiedere
la discussione d'urgenza, sia perchè
nello scambio delle ratifiche se ne fissi l'e=
=poca al 1° del p.v. Marzo sia sul
riflesso che questo accordo di Posta altro ne
precede, il quale presto giova sperare,
sarà condotto a felice termine, per cui sarà
definitivamente tolta quella discrepanza di trat=
=tamento che rende sulle lontane epoci più
difficili ed onerose le corrispondenze di li=
=mitrofi Stati. =

Progetto di Legge.

Il Governo del Re è autorizzato a
dar piena ed intiera esecuzione alla
Convenzione Postale conchiusa tra il
Regno Sardo ed il Ducato di Modena
e firmata in Torino il 7 Xbre 1854
ed in Modena il 18 Xbre ostesso
anno. =

Convenzione postale

tra

il Regno Sardo

ed il Ducato di Modena

Convenzione postale

tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena.

S. M. il Re di Sardegna, e S. A. Reale l'Arciduca Duca di Modena egualmente animati dal desiderio di migliorare mediante una nuova Convenzione il servizio delle corrispondenze tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari Sua Maestà il **Re di Sardegna** il Cavaliere D. Giuseppe Dabormida Cavaliere di Gran Croce decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale della Legione d'onore di Francia, Senatore del Regno, Maggior Generale d'Artiglieria, Ajutante di Campo di S. M. e Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e Sua Altezza Reale l'Arciduca **Duca di Modena** il Conte Giuseppe Forni Consigliere di Stato di S. A. R. Grand. Ciamberlano, Commendatore dell'Ordine del merito della Corona di Baviera, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica, Commendatore dell'Imperiale Ordine della Corona di ferro, Cavaliere Gran Croce dell'ordine Pontificio di S. Gregorio

Magno, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Portoghese di Cristo, ~~Cavaliere Gran Croce~~ del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, Cavaliere Gran Croce del R. Ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe di Toscana, Cavaliere Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Francesco Giuseppe, Commendatore dell'Ordine Portoghese di Nostra Signora della Concezione, e Ministro degli Affari Esteri:

I quali dopo essersi cambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto sui seguenti Articoli:

Articolo 1.°

Cambio dei pieghi postali

Tra l'Amministrazione delle Poste Sarde, e l'Amm.ne delle Poste Estensi avrà luogo un cambio quotidiano di lettere, campioni, giornali e stampati d'ogni sorta.

Le lettere, i campioni, i giornali ed altri stampati indicati di sopra saranno dall'Amm.ne delle Poste degli Stati intermediari trasportati in pacchi chiusi in forza delle Convenzioni ~~conchiuse~~ e da conchiudersi fra lo Stato Sardo e questi Stati.

I diritti ed assegni spettanti alle dette Amministrazioni pel transito dei pacchi predetti a traverso i loro territorii rispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione delle Poste Sarde a tenore delle succennate Convenzioni.

Articolo 2.°

Progressione per le lettere pesanti

I prezzi di porto di cui l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amministrazione delle Poste Estensi dovranno tener conto l'una verso dell'altra sulle lettere che queste due Amministrazioni si invieranno vicendevolmente verranno stabiliti lettera per lettera secondo la seguente scala di progressione di peso.

Saranno considerate come lettere semplici quelle il cui peso non eccederà sette grammi e mezzo.

Le lettere che peseranno da sette grammi e mezzo a quindici grammi inclusivamente pagheranno due volte il porto della lettera semplice.

Quelle da quindici a ventidue grammi e mezzo inclusivamente, tre volte il porto della lettera semplice e così di seguito aggiungendo di sette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo un porto semplice di più.

Articolo 3.°

Libertà d'affrancazione

Quelle persone che vorranno spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate dallo Stato Sardo a destino degli Stati Estensi e viceversa potranno a loro scelta lasciare che il porto di sette lettere sia a carico dei destinatarii, oppure pagare questo porto anticipatamente fino a destino.

Articolo 4°

Tassa delle lettere dell'uno per l'altro Stato.

Le lettere ordinarie, cioè non assicurate dirette dall'uno dei due Stati a destino dell'altro, saranno sottoposte ad una tassa uniforme di quaranta centesimi per ogni lettera semplice.

Il prodotto della sopradetta tassa uniforme di quaranta centesimi sarà diviso fra le Amministrazioni postali dei due paesi nella proporzione di trenta centesimi a profitto dell'Amministrazione delle Poste Sarde e dieci centesimi a profitto dell'Amministrazione delle Poste Estensi.

Un tale riparto sarà normale per le lettere di maggior peso.

Articolo 5°

Tassa eccezionale di confine

In eccezione a quanto è stabilito dall'Articolo precedente per le lettere cambiate fra due uffici di Posta non distanti l'uno dall'altro più di trenta chilometri in linea retta là dove i rispettivi Stati sono contigui, la tassa di esse non sarà che di venti centesimi.

Questa tassa verrà divisa per metà tra le due Amm.ni postali Sarda ed Estense.

Articolo 6°

Trattamento dei Campioni

I campioni delle merci sempre quando siano francati

e riconoscibili andranno soggette alla tassa delle lettere ordinarie sino al peso di quindici grammi, e la progressione loro di peso sarà di quindici in quindici grammi lettera e campione pesato assieme.

Articolo 7.°

Transiti Sardi

Le lettere spedite per la via dello Stato Sardo sia dagli Stati Estensi a destino dei paesi nominati nel quadro annesso alla presente Convenzione, sia da questi medesimi paesi a destino degli Stati Estensi saranno cambiate fra l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amm.ne delle Poste Estensi alle condizioni enunciate nel quadro suddetto.

Accadendo però che qualche corrispondenza di transito non mentovata in detto quadro prendesse la via dei due Stati contraenti, verrà accreditata all'Amm.ne speditrice la tassa di porto calcolata sino a quell'ultimo ufficio di confine pel quale essa corrispondenza passerebbe dall'uno all'altro Stato.

Articolo 8.°

Lettere assicurate

L'Amministrazione delle Poste Sarde potrà rimettere all'Amm.ne delle Poste Estensi lettere assicurate fino a destino degli Stati Estensi.

Dal canto suo l'Amm.ne delle Poste Estensi potrà rimettere all'Amm.ne delle Poste Sarde lettere assicurate a destino dello Stato Sardo e di quei paesi esteri pei quali gli abitanti degli Stati Estensi possono spedire per la via dello Stato Sardo lettere ordinarie affrancate fino a destino, come dal quadro annesso.

Il porto delle lettere assicurate dovrà essere sempre pagato anticipatamente fino al loro destino, e sarà doppio di quello delle lettere ordinarie, ripartibile però sempre nella proporzione preconvenuta.

Articolo 9.°

Compenso per lettere assicurate smarrite.

Qualora una lettera assicurata andasse smarrita, l'Amm.ne sul cui territorio ciò fosse accaduto dovrà sborsare, appena provato il fatto, al mittente od al destinatario a titolo di compenso lire Cinquanta italiane.

Non si ammetteranno per altro tali richiami e le due Amm.ni non s'intenderanno obbligate al pagamento del compenso suddetto, quando siano scorsi sei mesi dal giorno dell'impostazione.

Articolo 10.°

Fogli di stampa

I fogli di stampa di qualunque genere originarii degli Stati Sardi per gli Stati Estensi, o degli Stati Estensi per gli Stati Sardi dovranno sempre essere francati fino a destino e saranno sottoposti ad una tassa di cinque centesimi per foglio. Questa tassa resterà ad esclusivo profitto dell'Amministrazione spedizione.

Articolo 11.°

Condizioni pei fogli di stampa

I fogli di stampa saranno sottoposti alla medesima tassa fissata per le lettere qualora non siano stati francati, non siano impostati sotto fascia o contengano alcun che di scritto oltre l'indirizzo, la data e la firma.

Articolo 12.°

Riserva su fogli di stampa

S'intende che l'Amministrazioni postali dei due paesi si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio la distribuzione di quelle stampe a riguardo delle quali non fosse stato adempito alle leggi, ordini e Decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione tanto nelli Stati Sardi quanto in quelli Estensi.

Articolo 13.°

Esclusione di altra tassa postale sulle corrispondenze

Rimane convenuto fra le due parti contraenti che le lettere, i campioni, i giornali, le gazette e le opere periodiche che l'Amm.ne delle Poste Sarde e l'Amm.ne delle poste Estensi si rimetteranno scambievolmente affrancati fino a destino conforme il disposto della presente Convenzione non potranno, sotto qualsiasi titolo postale, essere gravati nel paese di destino di una tassa o diritto qualsiasi a carico dei destinatarii.

Resta del pari convenuto che verun diritto o tassa potrà imporsi a carico dei mittenti sia nello Stato Sardo sia in quello Estense sulle lettere di cui i mittenti stessi in virtù della presente Convenzione lasciano che sia pagato il porto dai destinatari.

Articolo 14.

Transito in pacchi chiusi

Il Governo Sardo ed il Governo Estense si concedono a vicenda il transito in pacchi chiusi a traverso i rispettivi territorii, tanto per le corrispondenze proprie, come per quelle cui servissero di mediatrici le Amministrazioni postali Sarda ed Estense.

Pel trasporto dei pieghi chiusi di cui sopra la Amm.ne che lo avrà effettuato riceverà dall'altra per ogni Chilometro esistente in linea retta fra il punto pel quale i pieghi chiusi saranno introdotti ed il punto donde essi usciranno la somma di dieci centesimi per ogni chilogramma di lettere, peso netto, e di un quarto di centesimo per ogni chilogramma di giornali ed altri stampati, peso netto, che saranno rinchiusi in detti pieghi.

Questo peso netto si desumerà dai fogli d'avviso che rispettivamente si scambieranno tra loro le due Amministrazioni.

È fatta eccezione pel transito in pacchi chiusi a traverso il Ducato di Massa, pel quale transito il Governo Estense non chiederà compenso, essendochè il trasporto di essi si effettua scambievolmente per conto delle due Amministrazioni.

postali Sarda e Toscana, e queste continueranno a trasportare coi loro mezzi i pieghi Estensi su quella linea senza domandare alcuna rimunerazione.

Articolo 15.°

Francobolli

Tanto nel Regno Sardo quanto nel Ducato di Modena il pubblico potrà soddisfare al pagamento dei diritti postali fissati nella presente Convenzione, sia per le corrispondenze dei due Stati, sia per quelle di transito, mediante l'applicazione sulle medesime dei francobolli venduti dalle rispettive Amministrazioni.

Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze anzidette quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime.

Articolo 16.°

Franchigie postali

Le corrispondenze esclusivamente di servizio governativo originarie del Regno Sardo pel Ducato di Modena, o viceversa spedite da un'Autorità godente franchigia postale ad un'Autorità dell'altro Stato favorita di un egual privilegio saranno rimesse franche.

Qualora l'Autorità cui fossero dirette secondo le leggi del paese non godesse franchigia le corrispondenze medesime verranno gravate dall'Ufficio di destinazione della sola

tassa territoriale. Nel caso contrario le Amministrazioni provvederanno particolarmente tra loro giusta la pratica d'uso per la regolarizzazione dei rispettivi conteggi.

Queste corrispondenze dovranno sempre portare sulla soprascritta l'indicazione dell'Autorità mittente.

Articolo 17.°

Liquidazione e saldo dei conti

Le Amministrazioni delle Poste Sarde ed Estensi compileranno mese per mese i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse.

I soprraccennati conti dopo essere stati discussi e concordati dalle due Amministrazioni saranno saldati in moneta sonante alla fine di ogni trimestre da quella delle due Amm.ni che risulterà debitrice dell'altra.

Articolo 18.°

Corrispondenze maldirette
e per destinatarii partiti

Le lettere ordinarie od assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche, e gli stampati d'ogni specie con erroneo indirizzo o mal diretti, saranno senza dilazione alcuna reciprocamente respinti per mezzo dei rispettivi Uffizii corrispondenti pel peso e pel prezzo pei quali l'Ufficio mittente avrà rimesso questi oggetti all'altro Ufficio.

3

Gli oggetti della stessa natura che saranno indirizzati a destinatarii i quali avessero cambiato il luogo di loro dimora, qualora non possano essere con sicurezza istradati, saranno rispettivamente rimessi gravati del porto che avrebbe dovuto essere pagato dai destinatarii.

Articolo 19.°

Rifiuti

Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche e gli stampati d'ogni sorta cambiati fra le due Amministrazioni Sarda ed Estense cadute in rifiuto per rinuncia del destinatario dovranno essere respinti dall'una parte all'altra alla fine d'ogni mese e più spesso se sarà possibile.

Le lettere ed invii diversi i cui destinatarii non si presentassero, non potranno essere respinti all'Ufficio mittente se non dopo lo spazio di tre mesi. Quelli di siffatti oggetti spediti in conto verranno resi pel prezzo stesso pel quale saranno stati originalmente computati dall'Ufficio mittente.

Quelli che fossero stati spediti franchi saranno respinti senza tassa.

Articolo 20.°

Esclusione di lettere contenenti oggetti di valore.

Le due Amministrazioni Sarda ed Estense non ammetteranno a destino dell'uno dei due paesi o dei paesi al di là veruna lettera contenente o supposta contenere oro od argento

monetato, gioje o qualunque altro Capo sottoposto a diritto di Dogana.

Nel caso che si trovassero nella buca lettere di questo genere esse non saranno inoltrate, ma saranno aperte d'Ufficio colle cautele di pratica e restituite.

Articolo 21.

Privativa postale

Affine di assicurarsi reciprocamente l'integrità del prodotto delle corrispondenze cambiate fra i due paesi i Governi Sardo ed Estense si obbligano d'impedire con tutti i mezzi che sono in loro potere che queste corrispondenze passino per altra via che quella delle rispettive loro Poste.

Articolo 22.°

Incarichi attribuiti alle due Amministrazioni postali

L'Amministrazione delle Poste Sarde e quella delle Poste Estensi designeranno di comune accordo gli Uffici per mezzo dei quali dovrà aver luogo il cambio delle corrispondenze rispettive. Determineranno ancora la forma dei conti mentovati all'Articolo 17.° la direzione delle corrispondenze reciprocamente trasmesse, come pure ogni altra minuta disposizione d'ordine occorrente ad assicurare l'esecuzione delle stipulazioni

della presente Convenzione.

Resta inteso che le misure d'ordine di sopra indicate potranno essere dalle due Amministrazioni modificate ogni qualvolta di comune accordo ne riconoscano il bisogno.

Articolo 23.

Eventuali modificazioni di prezzo pelle corrispondenze estere

Il Governo Sardo si riserva di modificare i prezzi stabiliti nel quadro annesso pel trasporto delle lettere estere nel caso in cui le condizioni di transito per gli altri territori subissero un cambiamento. In tal caso il Governo Sardo si obbliga a passare prontamente al Governo Estense ogni Ufficiale avviso di conseguenza.

Articolo 24.°

Durata della Convenzione

La presente Convenzione riceverà il suo effetto a cominciare dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avrà avuto luogo il cambio delle ratifiche e rimarrà in attività per tre anni interi.

Scorso questo termine la medesima si considererà prolungata d'anno in anno ove sei mesi prima della scadenza non venga disdetta da una delle parti contraenti.

Durante questi ultimi sei mesi la Convenzione continuerá ad avere piena esecuzione in ogni sua parte. Così pure non ne dovranno risentire pregiudizio la liquidazione ed il saldo dei conti che anche dopo spirato detto termine dovessero aver luogo fra le due Amministrazioni postali.

Articolo 25.°

Ratifiche

La presente Convenzione sará ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrá luogo a Torino il piú presto possibile.

In fede di che i Plenipotenziarii rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto l'impronto dei loro stemmi.

Fatto a Torino per doppio originale questo di sette Dicembre dell'anno di grazia Mille ottocento cinquanta quattro.

Modena questo giorno diciotto Dicembre Mille ottocento cinquanta quattro.

(Segnato) Rabonnida

(Segnato) G. Forni

Quadro indicante le condizioni con cui saranno cambiate fra l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amministrazione delle Poste Estensi le corrispondenze spedite dai paesi Esteri ai quali lo Stato Sardo serve di mediatore per lo Stato Estense e viceversa.

Origine o destinazione delle corrispondenze.	Condizione della francatura	Limite della francatura	Diritti dei quali lo Stato Estense deve conto allo Stato Sardo per ogni porto semplice		Tasse applicabili nello Stato Estense alle corrispondenze tanto francate originarie dello Stato Estense quanto a quelle non francate dirette nello Stato Estense	
			L.		L.	
Svizzera	libera	destino	"	50.	"	60.
Francia ed Algeria Germania Belgio	libera	destino	"	80.	"	90.
Paesi bassi	libera	destino	"	90.	1.	"
Gran Brettagna	libera	destino	1.	10.	1.	20.
Spagna, Portogallo e Gibilterra	obbligatoria	confine franco-ispano	"	80.	"	90.
Tunisi, Alessandria d'Egitto, Beyrouth, Giaffa, Mersina, Latachia, Alessandretta, Tripoli di Soria, Smirne, Metelino, Dardanelli, Gallipoli, Costantinopoli per mezzo dei vapori regolari del Levante	libera	destino	1.	"	1.	10.
America per mezzo dei vapori transatlantici Sardi	obbligat.a	porto di imbarco o di sbarco	1.	70.	1.	80.
Oltremare in genere — recate nei porti Sardi			"	50.	"	60.
Oltremare in genere — recate nei porti Francesi			"	90.	1.	"
Oltremare in genere — recate nei porti Inglesi			1.	80.	1.	90.
Stampati per ogni porto semplice di 25. grammi o frazione tanto in andata che in ritorno						
Svizzera e Belgio			"	"	"	"
Francia ed Algeria			"	07.	"	10.
Germania, Paesi bassi e Gran Brettagna Spagna, Portogallo e Gibilterra			"	12.	"	15.
Oltremare — al di qua dello stretto di Gibilterra						
Oltremare — al di là di esso coi vapori transatlantici Sardi			"	22.	"	25.

Allati

SESSIONE 1853-54 N.° 133. 138-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MICHELINI G. B., DEFORESTA, GALLENGA, TORELLI, CAVOUR GUSTAVO, FARINA M., SPINOLA DOMENICO

sui progetti di legge presentati dal Ministro degli Esteri nelle tornate del 3 e 26 gennaio 1855.

Convenzioni postali tra il Regno Sardo ed i Ducati di Modena e di Parma.

Presentata all'Uffizio di Presidenza addì 29 gennaio 1855

SIGNORI,

Nella tornata del 3 corrente gennaio, il sig. Ministro delle Finanze vi presentava un progetto di legge tendente ad ottenere l'approvazione di una convenzione postale tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena. Il 26 corrente vi presentava altro progetto relativo ad una simile convenzione conchiusa col Ducato di Parma. Voi deliberaste che entrambi fossero dati in esame alla medesima Commissione.

A nome della medesima ho l'onore di riferirvi che dette convenzioni riposano sui medesimi principii che voi già avete sancito approvando le convenzioni col Belgio, colla Francia, colla Svizzera e colla Toscana. Quindi si ottenne con entrambi una sensibile diminuzione nelle tariffe; la facoltà dell'affrancazione in prima obbligatoria per entrambi i Ducati, una sensibilissima diminuzione nel prezzo di trasporto per gli stampati, ed infine una tariffa di favore per i paesi finitimi di confine. — Per quanto risguarda l'Amministrazione è dessa semplificata d'assai coll'essersi ammesso il transito in pacchi chiusi, e coll'ammissione reciproca dei franco-bolli. — Per dimostrare poi quanto fossero necessarie queste convenzioni

per far cessare vere anomalie sotto il rapporto delle spese per le corrispondenze, basterà accennare che mentre in oggi una lettera che parte da Nizza per Sciaffusa non paga che 40 centesimi percorrendo da oltre 800 chilometri; una lettera da Modena a Torino che non percorre il terzo di quella via, paga L. 1 05; e così ad un dipresso dicasi delle lettere provenienti da Parma.

La vostra Commissione ravvisando quindi utilissime ambe le convenzioni vi propone unanime l'adozione dei due progetti di legge che vi vennero sottoposti a quelle relativi.

LUIGI TORELLI *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO	PROGETTO DELLA COMMISSIONE
Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale conchiusa tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena, e firmata in Torino il 7 dicembre 1854 ed in Modena il 18 dicembre stesso anno.	~~Identico al qui contro.~~

PROGETTO DEL MINISTERO	~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE.~~
Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale conchiusa fra il Regno Sardo ed il Ducato di Parma, e firmata in Torino il 15 ed a Parma il 19 dell'andante gennaio.	~~Identico al qui contro.~~

Approvati nella seduta del 1° Gennaio 1859.
Pellatis

Allegato

SESSIONE 1853-54 N.° 133

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Esteri
nella tornata del 3 gennaio 1855.

Convenzione Postale tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena.

SIGNORI,

Una convenzione postale venne testè conchiusa fra il Governo di S. M. e quello Ducale di Modena: ed è ben con lieto animo ch'io a voi l'annunzio, o Signori, come felice risultato delle cure che il Governo s'impose per rendere il cambio delle corrispondenze sempre più facile e spedito, e portare que' migliori vantaggi che da questo importante ramo di servizio si ha ragione di desiderare.

I rapporti postali finquì vigenti tra lo Stato Sardo ed il Ducato di Modena non erano determinati da una convenzione formale, ma da semplici Note Ministeriali, le quali, nell'anno 1839 elevando le tasse e mantenendo l'affrancamento obbligatorio preventivo almeno alla frontiera de' rispettivi Stati, introdussero solo la facoltà di affrancare le corrispondenze fino a destino, ristrettivamente alla via meno celere di Sarzana.

Quest'obbligo d'affrancamento preventivo, oramai abolito verso tutti gli Stati d'Europa, apporta grave incaglio all'avvio delle corrispondenze, dacchè, per inscienza o per obblìo trascuratasi l'affrancatura, le lettere rimangono giacenti nell'ufficio postale; l'elevatezza delle tasse poi è d'impedimento allo sviluppo epistolare che i moderni costumi addimandano, come voi di leggieri rileverete dalle brevi notizie che ho l'onore di esporvi intorno agli attuali diritti di Posta sulle lettere da e pel Ducato di Modena.

La tassa d'una lettera semplice diretta da Torino a Massa od a Modena, quando affrancata, se per la via di Sarzana, è di cent. 75; se per altro stradale, di cent. 20; e così una lettera che parte da Massa o da Modena per Torino viene gravata della tassa di L. 1 05 passando a Sarzana, o di cent. 25 nell'affrancamento obbligatorio ad altra frontiera, oltre il diritto di transito attraverso al Ducato di Parma di cent. 60 per ogni 30 grammi peso netto.

L'importare delle tasse, delle quali le Amministrazioni Postali dei due Governi debbono tenersi uno scambievole conto, è di L. 1 da pagarsi dal Governo Sardo all'Estense per ogni peso di 30 grammi di lettere affrancate ne' Regii Stati, o di L. 2 50 sugli affrancamenti fattisi negli Stati Estensi che il Governo di Modena sborsa alla Sardegna.

Col nuovo trattato postale l'affrancamento fu stabilito facoltativo per ogni qualsiasi strada le lettere siano avviate, e la tassa, grandemente diminuita, fu resa uniforme in cent. 40 nell'uno e nell'altro Stato tanto in tassa, quanto in affrancamento. Vi ha eccezione per le lettere che non percorreranno una distanza oltre i 30 chilometri in linea retta, per le quali si è fissata la tassa di cent. 20.

La partizione delle tasse fra i due Governi viene ad essere di cent. 10 per l'Amministrazione Postale Estense, e di centesimi 30 per l'Amministrazione Sarda, questa assumendosi l'obbligo di pagare al Governo Parmense il diritto di transito.

La tassa per gli stampati, o pei giornali e per altre opere periodiche fu ridotta da cent. 10 per foglio a cent. 5, tutto compreso; ma questa facilitazione, come di consueto, non ha luogo se non mediante affrancamento all'atto d'impostazione.

Come venne praticato in altre convenzioni postali, anche in questa al sistema di trasmissione delle corrispondenze a peso fu sostituita la trasmissione per capo, che assicura meglio la contabilità nel cambio delle corrispondenze estere, e fu ammessa la facoltà del transito in pieghi chiusi per gli Stati al di là del Ducato di Modena, che ci darà mezzo in un avvenire più lontano di fare piego diretto per Bologna, passando nei Ducati, per dove oggidì le corrispondenze non transitano che sciolte.

Tale è la convenzione che d'ordine di S. M. si sottopone alla vostra disamina, o Signori: io ho fiducia che la medesima sarà per incontrare il vostro gradimento, non essendosi mutate le basi sulle quali già aveste ad esprimere favorevole il voto, e che perciò non dubiterete di approvare l'articolo di legge pel quale si autorizza il Governo del Re a porla in esecuzione; solo m'è d'uopo chiedere la discussione d'urgenza, sia perchè nello scambio delle ratifiche se ne fissò l'epoca al 1.° del p. v. marzo, sia sul riflesso che questo accordo di Posta altro ne precede, il quale presto, giova sperare, sarà condotto a felice termine, per cui sarà definitivamente tolta quella discrepanza di trattamento che rende sulle lontane assai più difficili ed onerose le corrispondenze de' limitrofi Stati.

PROGETTO DI LEGGE

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intiera esecuzione alla convenzione postale conchiusa tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena, e firmata in Torino il 7 dicembre 1854 ed in Modena il 18 dicembre stesso anno.

CONVENZIONE POSTALE
tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena.

S. M. il Re di Sardegna, e S. A. Reale l'Arciduca Duca di Modena egualmente animati dal desiderio di migliorare mediante una nuova Convenzione il servizio delle corrispondenze tra il Regno Sardo ed il Ducato di Modena, hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari Sua Maestà il Re di Sardegna il cavaliere D. Giuseppe Dabormida cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale della Legione d'onore di Francia, Senatore del Regno, Maggior Generale d'Artiglieria, Aiutante di Campo di S. M. e suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; e Sua Altezza Reale l'Arciduca Duca di Modena il conte Giuseppe Forni Consigliere di Stato di S. A. R. I. R. Ciamberlano, Commendatore dell'Ordine del merito della Corona di Baviera, cavaliere Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica, Commendatore dell'Imperiale Ordine della Corona di Ferro, cavaliere Gran Croce dell'Ordine Pontificio di S. Gregorio Magno, cavaliere Gran Croce dell'Ordine Portoghese di Cristo, Senatore Gran Croce del Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di S. Giorgio di Parma, cavaliere Gran Croce del R. Ordine del merito sotto il titolo di S. Giuseppe di Toscana, cavaliere Gran Croce dell'Ordine Imperiale di Francesco Giuseppe, Commendatore dell'Ordine Portoghese di Nostra Signora della Concezione, e Ministro degli Affari Esteri;

I quali dopo essersi cambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto sui seguenti articoli:

Articolo I.

Cambio dei pieghi postali.

Fra l'Amministrazione delle Poste Sarde, e l'Amministrazione delle Poste Estensi avrà luogo un cambio quotidiano di lettere, campioni, giornali e stampati d'ogni sorta.

Le lettere, i campioni, i giornali ed altri stampati indicati di sopra saranno dall'Amministrazione delle Poste degli Stati intermediari trasportati in pacchi chiusi in forza delle convenzioni conchiuse o da conchiudersi fra lo Stato Sardo e questi Stati.

I diritti ed assegni spettanti alle dette Amministrazioni pel transito dei pacchi predetti a traverso i loro territori rispettivi, saranno corrisposti dall'Amministrazione delle Poste Sarde a tenore delle suaccennate convenzioni.

Articolo II.

Progressione per le lettere pesanti.

I prezzi di porto di cui l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amministrazione delle Poste Estensi dovranno tener conto

l'una verso dell'altra sulle lettere che queste due Amministrazioni si invieranno vicendevolmente, verranno stabiliti lettera per lettera secondo la seguente scala di progressione di peso.

Saranno considerate come lettere semplici quelle il cui peso non eccederà *sette grammi e mezzo.*

Le lettere che peseranno da *sette grammi e mezzo a quindici grammi* inclusivamente pagheranno due volte il porto della lettera semplice.

Quelle da *quindici a ventidue grammi e mezzo* inclusivamente, tre volte il porto della lettera semplice, e così di seguito aggiungendo di *sette grammi e mezzo in sette grammi e mezzo* un porto semplice di più.

ARTICOLO III.

Libertà d'affrancazione.

Quelle persone che vorranno spedire lettere ordinarie, cioè non assicurate dallo Stato Sardo a destino degli Stati Estensi e viceversa, potranno a loro scelta lasciare che il porto di dette lettere sia a carico dei destinatari, oppure pagare questo porto anticipatamente fino a destino.

ARTICOLO IV.

Tassa delle lettere dell'uno per l'altro Stato.

Le lettere ordinarie, cioè non assicurate dirette dall'uno dei due Stati a destino dell'altro, saranno sottoposte ad una tassa uniforme di *quaranta centesimi* per ogni lettera semplice.

Il prodotto della sopradetta tassa uniforme di *quaranta centesimi* sarà diviso fra le Amministrazioni postali dei due paesi nella proporzione di *trenta centesimi* a profitto dell'Amministrazione delle Poste Sarde, e *dieci centesimi* a profitto dell'Amministrazione delle Poste Estensi.

Un tale riparto sarà normale per le lettere di maggior peso.

ARTICOLO V.

Tassa eccezionale di confine.

In eccezione a quanto è stabilito dall'articolo precedente per le lettere cambiate fra due uffizi di Posta non distanti l'uno dall'altro più di trenta chilometri in linea retta là dove i rispettivi Stati sono contigui, la tassa di esse non sarà che di *venti centesimi.*

Questa tassa verrà divisa per metà tra le due Amministrazioni postali Sarda ed Estense.

ARTICOLO VI.

Trattamento dei campioni.

I campioni delle merci sempre quando siano francati e riconoscibili andranno soggetti alla tassa delle lettere ordinarie

sino al peso di *quindici grammi*, e la progressione loro di peso sarà di *quindici in quindici grammi* lettera e campione pesati assieme.

ARTICOLO VII.

Transiti Sardi.

Le lettere spedite per la via dello Stato Sardo, sia dagli Stati Estensi a destino dei paesi nominati nel quadro annesso alla presente Convenzione, sia da questi medesimi paesi a destino degli Stati Estensi, saranno cambiate fra l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amministrazione delle Poste Estensi alle condizioni enunciate nel quadro suddetto.

Accadendo però che qualche corrispondenza di transito non mentovata in detto quadro prendesse la via dei due Stati contraenti, verrà accreditata all'Amministrazione speditrice la tassa di porto calcolata sino a quell' ultimo ufficio di confine pel quale essa corrispondenza passerebbe dall' uno all'altro Stato.

ARTICOLO VIII.

Lettere assicurate.

L'Amministrazione delle Poste Sarde potrà rimettere all'Amministrazione delle Poste Estensi lettere assicurate fino a destino degli Stati Estensi.

Dal canto suo l'Amministrazione delle Poste Estensi potrà rimettere all'Amministrazione delle Poste Sarde lettere assicurate a destino dello Stato Sardo e di quei paesi esteri pei quali gli abitanti degli Stati Estensi possono spedire per la via dello Stato Sardo lettere ordinarie affrancate fino a destino, come dal quadro annesso.

Il porto delle lettere assicurate dovrà essere sempre pagato anticipatamente sino al loro destino, e sarà doppio di quello delle lettere ordinarie, ripartibile però sempre nella proporzione preconvenuta.

ARTICOLO IX.

Compenso per lettere assicurate smarrite.

Qualora una lettera assicurata andasse smarrita l'Amministrazione sul cui territorio ciò fosse accaduto dovrà sborsare appena provato il fatto, al mittente od al destinatario a titolo di compenso *lire cinquanta italiane*.

Non si ammetteranno per altro tali riclami e le due Amministrazioni non s' intenderanno obbligate al pagamento del compenso suddetto, quando siano scorsi sei mesi dal giorno dell' impostazione.

ARTICOLO X.

Fogli di stampa.

I fogli di stampa di qualunque genere originari degli Stati Sardi per gli Stati Estensi, o degli Stati Estensi per gli Stati

Sardi dovranno sempre essere francati fino a destino, e saranno sottoposti ad una tassa di *cinque centesimi* per foglio.

Questa tassa resterà ad esclusivo profitto dell'Amministrazione speditrice.

ARTICOLO XI.

Condizioni pei fogli di stampa.

I fogli di stampa saranno sottoposti alla medesima tassa fissata per le lettere, qualora non siano stati francati, non siano impostati sotto fascia, o contengano alcun che di scritto oltre l'indirizzo, la data e la firma.

ARTICOLO XII.

Riserva su fogli di stampa.

S'intende che le Amministrazioni postali dei due paesi si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio la distribuzione di quelle stampe, a riguardo delle quali non fosse stato adempito alle leggi, ordini e Decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione tanto nelli stati Sardi, quanto in quelli Estensi.

ARTICOLO XIII.

Esclusione di altra tassa postale sulle corrispondenze.

Rimane convenuto fra le due parti contraenti che le lettere, i campioni, i giornali le gazzette e le opere periodiche che l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amministrazione delle Poste Estensi si rimetteranno scambievolmente affrancate fino a destino conforme il disposto della presente Convenzione, non potranno, sotto qualsiasi titolo postale, essere gravate nel paese di destino di una tassa o diritto qualsiasi a carico dei destinatari.

Resta del pari convenuto che verun diritto o tassa potrà imporsi a carico dei mittenti sia nello Stato Sardo, sia in quello Estense sulle lettere di cui i mittenti stessi in virtù della presente Convenzione lasciano che sia pagato il porto dai destinatari.

ARTICOLO XIV.

Transito in pacchi chiusi.

Il Governo Sardo ed il Governo Estense si concedono a vicenda il transito in pacchi chiusi a traverso i rispettivi territori, tanto per le corrispondenze proprie, come per quelle cui servissero di mediatrici le Amministrazioni Postali Sarda ed Estense.

Pel trasporto dei pieghi chiusi di cui sopra, l'Amministrazione che lo avrà effettuato riceverà dall'altra per ogni chilometro esistente in linea retta fra il punto pel quale i pieghi

chiusi saranno introdotti ed il punto donde essi usciranno, la somma di *dieci centesimi* per ogni chilogramma di lettere, peso netto, e di *un quarto di centesimo* per ogni chilogramma di giornali ed altri stampati, peso netto, che saranno rinchiusi in detti pieghi.

Questo peso netto si desumerà dai fogli d'avviso che rispettivamente si scambieranno tra loro le due Amministrazioni.

È fatta eccezione pel transito in pacchi chiusi a traverso il Ducato di Massa, pel quale transito il Governo Estense non chiederà compenso, essendochè il trasporto di essi si effettua scambievolmente per conto delle due Amministrazioni Postali Sarda e Toscana, e queste continueranno a trasportare coi loro mezzi i pieghi Estensi su quella linea, senza domandare alcuna rimunerazione.

Articolo XV.

Francobolli.

Tanto nel Regno Sardo quanto nel Ducato di Modena il Pubblico potrà soddisfare al pagamento dei diritti postali fissati nella presente Convenzione, sia per le corrispondenze dei due Stati, sia per quelle di transito, mediante l'applicazione sulle medesime dei francobolli venduti dalle rispettive Amministrazioni.

Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze anzidette quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime.

Articolo XVI.

Franchigie postali.

Le corrispondenze esclusivamente di servizio governativo originarie del Regno Sardo pel Ducato di Modena o viceversa, spedite da un'Autorità godente franchigia postale ad un'Autorità dell'altro Stato favorita di un egual privilegio, saranno rimesse franche.

Qualora l'Autorità cui fossero dirette secondo le leggi del paese non godesse franchigia, le corrispondenze medesime verranno gravate dall'ufficio di destinazione della sola tassa territoriale. Nel caso contrario le Amministrazioni provvederanno particolarmente tra loro giusta la pratica d'uso per la regolarizzazione dei rispettivi conteggi.

Queste corrispondenze dovranno sempre portare sulla soprascritta l'indicazione dell'Autorità mittente.

Articolo XVII.

Liquidazione e saldo dei conti.

Le Amministrazioni delle Poste Sarde ed Estensi compileranno mese per mese i conti risultanti dal cambio delle corrispondenze reciprocamente trasmesse.

I sopraccennati conti dopo essere stati discussi e concordati dalle due Amministrazioni, saranno saldati in moneta sonante alla fine di ogni trimestre da quella delle due Amministrazioni che risulterà debitrice dell'altra.

ARTICOLO XVIII.

Corrispondenze mal dirette e per destinatari partiti.

Le lettere ordinarie od assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche, e gli stampati di ogni specie con erroneo indirizzo o mal diretti, saranno senza dilazione alcuna reciprocamente respinti per mezzo dei rispettivi uffici corrispondenti pel peso e pel prezzo pei quali l'ufficio mittente avrà rimesso questi oggetti all'altro ufficio.

Gli oggetti della stessa natura che saranno indirizzati a destinatari i quali avessero cambiato il luogo di loro dimora, qualora non possano essere con sicurezza istradati, saranno rispettivamente rimessi gravati del porto che avrebbe dovuto essere pagato dai destinatari.

ARTICOLO XIX.

Rifiuti.

Le lettere ordinarie o assicurate, i giornali, le gazzette, le opere periodiche e gli stampati d'ogni sorta cambiati fra le due Amministrazioni Sarda ed Estense cadute in rifiuto per ricusa del destinatario, dovranno essere respinti dall'una parte all'altra alla fine d'ogni mese e più spesso se sarà possibile.

Le lettere ed invii diversi i cui destinatari non si presentassero, non potranno essere respinti all'ufficio mittente, se non dopo lo spazio di tre mesi. Quelli di siffatti oggetti spediti in conto, verranno resi pel prezzo stesso pel quale saranno stati originalmente computati dall'ufficio mittente.

Quelli che fossero stati spediti franchi, saranno respinti senza tassa.

ARTICOLO XX.

Esclusione di lettere contenenti oggetti di valore.

Le due Amministrazioni Sarda ed Estense non ammetteranno a destino dell'uno dei due paesi o dei paesi al di là veruna lettera contenente o supposta contenere oro od argento monetato, gioie o qualunque altro capo sottoposto a diritto di dogana.

Nel caso che si trovassero nella buca lettere di questo genere, esse non saranno inoltrate, ma saranno aperte d'ufficio colle cautele di pratica e restituite.

ARTICOLO XXI.

Privativa postale.

Affine di assicurarsi reciprocamente l'integrità del prodotto delle corrispondenze cambiate fra i due paesi, i Go-

verni Sardo ed Estense si obbligano d' impedire con tutti i mezzi che sono in loro potere che queste corrispondenze passino per altra via che quella delle rispettive loro Poste.

ARTICOLO XXII.

Incarichi attribuiti alle due Amministrazioni postali.

L'Amministrazione delle Poste Sarde e quella delle Poste Estensi designeranno di comune accordo gli uffici per mezzo dei quali dovrà aver luogo il cambio delle corrispondenze rispettive. Determineranno ancora la forma dei conti mentovati all'Articolo XVII, la direzione delle corrispondenze reciprocamente trasmesse, come pure ogni altra minuta disposizione d' ordine occorrente ad assicurare l' esecuzione delle stipulazioni della presente Convenzione.

Resta inteso che le misure d'ordine di sopra indicate potranno essere dalle due Amministrazioni modificate ogni qualvolta di comune accordo ne riconoscano il bisogno.

ARTICOLO XXIII.

Eventuali modificazioni di prezzo pelle corrispondenze estere.

Il Governo Sardo si riserva di modificare i prezzi stabiliti nel quadro annesso pel trasporto delle lettere estere nel caso in cui le condizioni di transito per gli altri territori subissero un cambiamento. In tal caso il Governo Sardo si obbliga a passare prontamente al Governo Estense ogni ufficiale avviso di conseguenza.

ARTICOLO XXIV.

Durata della Convenzione.

La presente Convenzione riceverà il suo effetto a cominciare dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avrà avuto luogo il cambio delle ratifiche e rimarrà in attività per tre anni intieri.

Scorso questo termine la medesima si considererà prolungata d'anno in anno ove sei mesi prima della scadenza non venga disdetta da una delle parti contraenti.

Durante questi ultimi sei mesi la Convenzione continuerà ad avere piena esecuzione in ogni sua parte. Così pure non ne dovranno risentire pregiudizio la liquidazione ed il saldo dei conti che anche dopo spirato detto termine dovessero aver luogo fra le due Amministrazioni postali.

ARTICOLO XXV.

Ratifiche.

La presente Convenzione sarà ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrà luogo a Torino il più presto possibile.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente e vi hanno apposto l'impronto dei loro stemmi.

Fatto a Torino per doppio originale questo dì sette dicembre dell'anno di grazia mille ottocento cinquanta quattro.

Modena questo giorno diciotto dicembre mille ottocento cinquanta quattro.

Segnato — DABORMIDA

Id. — G. FORNI

Approvato nella seduta del 1° Febbrajo 1855.
Pellatis

QUADRO indicante le condizioni con cui saranno cambiate, fra l'Amministrazione delle Poste Sarde e l'Amministrazione delle Poste Estensi, le corrispondenze spedite dai Paesi Esteri, ai quali lo Stato Sardo serve di mediatore per lo Stato Estense e viceversa.

ORIGINE O DESTINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE	CONDIZIONE DELLA FRANCATURA	LIMITE DELLA FRANCATURA	DIRITTI dei quali lo STATO ESTENSE dee tener conto allo STATO SARDO per ogni porto semplice	Tasse applicabili nello Stato Estense alle corrispondenze tanto francate originarie dello Stato Estense quanto a quelle non francate dirette nello Stato Estense
Svizzera	libera	destino	» 50	» 60
Francia ed Algeria Germania Belgio	libera	destino	» 80	» 90
Paesi Bassi	libera	destino	» 90	1 »
Gran Brettagna	libera	destino	1 10	1 20
Spagna, Portogallo e Gibilterra	obbligatoria	confine franco-ispano	» 80	» 90
Tunisi, Alessandria d'Egitto, Beyrouth, Giaffa, Mersina, Latachia, Alessandretta, Tripoli di Soria, Smirne, Metelino, Dardanelli, Gallipoli, Costantinopoli per mezzo dei vapori regolari del Levante	libera	destino	1 »	1 10
America per mezzo dei vapori transatlantici Sardi	obbligatoria	porto di imbarco o di sbarco	1 70	1 80
Oltre mare in genere: recate nei porti Sardi			» 50	» 60
Oltre mare in genere: recate nei porti Francesi			» 90	1 »
Oltre mare in genere: recate nei porti Inglesi			1 80	1 90
STAMPATI *per ogni porto semplice di 25 grammi o frazione tanto in andata che in ritorno.*				
Svizzera e Belgio	. . . .	. . . .	» »	» »
Francia ed Algeria	. . . .	. . . .	» 07	» 10
Germania, Paesi Bassi e Gran Brettagna Spagna, Portogallo e Gibilterra Oltre mare: al di qua dello stretto di Gibilterra	. . . .	. . . .	» 12	» 15
Oltre mare: al di là di esso coi vapori transatlantici Sardi	. . . .	. . . .	» 22	» 25